



## **ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità  
di prodotti agricoli ed alimentari

### **LINEE-GUIDA PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CONTROLLATI**

(Delibera Comitato di Certificazione del 17/09/2015)

- 1) La presente procedura non riguarda i documenti e le informazioni che sono resi pubblici in dipendenza delle Norme di riferimento, così come individuati e definiti nel Manuale della Qualità.
- 2) Le richieste di informazioni provenienti dall'Autorità Giudiziaria, dalla Autorità Nazionale di Controllo, da Ufficiali o Agenti di P.G. o dall'Ufficio di Vigilanza di un Consorzio riconosciuto ai sensi della Legge 526/99 nell'esercizio delle proprie funzioni devono essere soddisfatte secondo le correnti procedure ufficiali.
- 3) In tutti gli altri casi sono prese in considerazione esclusivamente le richieste di informazioni pervenute in forma scritta ed esaurientemente motivate, corredate cioè dalla specifica sull'utilizzo cui il richiedente intenderà destinare le informazioni ricevute.
- 4) In nessun caso sono fornite informazioni relative al codice che identifica il soggetto (allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, trasformatori, laboratori di confezionamento) all'interno del sistema di controllo: sia in abbinamento con elenchi anagrafici, sia con riferimento a singoli soggetti, così come non è fornito il dato anagrafico per individuare un qualsiasi soggetto sulla base del codice stesso.
- 5) I dati anagrafici (elenchi) possono essere forniti per categoria, su base geografica o per tipologia produttiva nell'ambito della stessa categoria.
- 6) Non sono fornite informazioni su dati produttivi e/o aziendali relative ad un singolo soggetto ovvero tali da consentire di individuare uno o più soggetti.
- 7) I dati produttivi e/o descrittivi possono viceversa essere forniti in modo aggregato, su base generale o secondo altri criteri-così come eventualmente richiesti-sempre nel rispetto del principio di cui al punto 6).
- 8) I dati aziendali relativi ad un singolo soggetto sono in via di principio divulgabili al soggetto stesso al ricorrere di particolari motivazioni, da specificarsi nella richiesta.
- 9) Le decisioni circa le richieste di divulgazione di informazioni circa i soggetti controllati sono comunque sempre assunte o ratificate volta per volta con delibera del Comitato di Certificazione, che si riserva in ogni caso di valutare singolarmente le richieste stesse.